

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 21 in data 31 agosto 2018
aggiornato alla deliberazione C.C. n. 3 in data 10 febbraio 2026

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'
- Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM
- Articolo 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA
- Articolo 4 - ELETTORI

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

- Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM
- Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA
- Articolo 7 - RACCOLTA FIRME
- Articolo 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA
- Articolo 9 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ED INDIZIONE DEL REFERENDUM
- Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA CONSILIARE

- Articolo 11- MODALITA' DI PROMOZIONE E DI REVOCA DEL REFERENDUM

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Articolo 12 - PUBBLICIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
- Articolo 13 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
- Articolo 14 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO
- Articolo 15 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM
- Articolo 16 - ESITO DEL REFERENDUM

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 17 - SCHEDA PER IL REFERENDUM
- Articolo 18 - PROPAGANDA
- Articolo 19 - SPESE
- Articolo 20 - NORMA DI RINVIO

TITOLO 1- PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale, le modalità di ammissione e svolgimento del referendum consultivo comunale, ritenuto un valido strumento per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente e favorire un rapporto di collaborazione fra i cittadini e l'istituzione.

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza comunale.

E' esclusa l'ammissibilità dei referendum nelle seguenti materie:

- a. bilanci, tributi locali e tariffe
- b. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
- c. le materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Articolo 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA

L'iniziativa del Referendum può essere assunta dall'Amministrazione Comunale o dai cittadini.

Nel primo caso l'iniziativa spetta al Consiglio Comunale con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti compreso il Sindaco, calcolata con arrotondamento matematico.

Nel secondo caso l'iniziativa della consultazione referendaria è assunta da un comitato promotore e deve essere sottoscritta da almeno il 25% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune così come risultano dall'ultima revisione dell'anno precedente.

Articolo 4 – ELETTORI

Sono elettori referendari i soggetti residenti nel Comune di Ornavasso che abbiano compiuto 18 anni alla data del referendum. Qualora il quesito referendario sia riferito all'utilizzo e/o alla destinazione di terreni di proprietà collettiva o argomenti simili l'elettorato è costituito dai soggetti residenti nelle corrispondenti porzioni di territorio comunale.

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno cinque componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Comitato deve presentare apposita istanza scritta al Sindaco, tramite l'ufficio del Segretario del Comune, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito. Nell'istanza deve essere indicato l'indirizzo presso cui notificare eventuali comunicazioni.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e succ. mod. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Ornavasso.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, deve essere valutata, entro 20 giorni dalla sua presentazione, da un'apposita Commissione, presieduta dal Sindaco e composta dal Segretario Comunale e da n. 2 esperti in materia giuridico amministrativa (di cui 1 designato dai gruppi di minoranza).

Le decisioni della Commissione sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato.

Le decisioni della Commissione sono assunte a **maggioranza**, sono verbalizzate e devono essere comunicate all'indirizzo specificato nell'istanza di cui all'art. 5 del presente Regolamento entro 5 giorni nonché ai Capigruppo consiliari; le sue decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun altro organo comunale.

Qualora la Commissione ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione del quesito non venga trasmessa alla Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione dichiara la proposta inammissibile.

Articolo 7 - RACCOLTA FIRME

Il Comitato Promotore trasmette all'Ufficio Elettorale i fogli predisposti per la raccolta delle firme dei referendum entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della proposta. Ciascuno foglio deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura del Comitato promotore, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum.

L'Ufficio Elettorale, entro 10 giorni, provvede a completare i fogli, apponendovi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma del Segretario comunale.

La raccolta delle firme dei referendum di iniziativa popolare è effettuata sui fogli vidimati dal Segretario Comunale e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della consegna del primo foglio vidimato. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario Comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto e chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale al Sindaco e al Comitato promotore.

Articolo 8 – AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento valido di riconoscimento e residenza.

Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle firme i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello e dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco.

I soggetti autenticatori devono obbligatoriamente presenziare a tutte le operazioni di raccolta di ogni singola firma, onde garantire l'autenticità delle medesime.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

L'autenticazione delle firme presso l'Ufficio Elettorale potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio stesso. Dovrà essere altresì inserita la certificazione anche collettiva di iscrizione alle liste elettorali, rilasciata dall'Ufficio Elettorale.

Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, dal Segretario comunale, dai Consiglieri comunali o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.

Articolo 9 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ED INDIZIONE DEL REFERENDUM

La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 7, recanti le firme autenticate e l'attestazione, anche collettiva, dell'ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.

Il Segretario Comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti.

Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 3 e ne dà comunicazione al Sindaco.

Il Referendum viene indetto dal Sindaco con proprio provvedimento, almeno 30 giorni prima della data di consultazione.

L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori.

Il referendum non può essere effettuato:

a) nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;

- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
- d) contestualmente ad altre consultazioni elettorali.

Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento.

Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

Quando il Consiglio comunale, prima del Referendum, delibera sull'oggetto sottoposto a Referendum, la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, convocata d'urgenza, decide se la delibera soddisfa o meno la iniziativa referendaria. In caso positivo la Commissione ne dà avviso al Comitato promotore e il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il Referendum già indetto.

TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA CONSILIARE

Articolo 11- MODALITA' DI PROMOZIONE E DI REVOCA DEL REFERENDUM

Il Referendum consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, compreso il Sindaco. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza tra i quali l'immediata emissione del decreto sindacale di indizione del referendum.

Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

La proposta di cui al precedente comma 1 è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum.

La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco ed approva la previsione della spesa per l'organizzazione dei referendum.

Il Referendum viene indetto dal Sindaco con decreto da emanare almeno 30 giorni prima della data di consultazione.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 12 –PUBBLICIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Il decreto del Sindaco di indizione del referendum deve essere trasmesso al Prefetto ed al Questore e deve essere comunicato ai soggetti che lo hanno promosso.

Con apposita comunicazione all'Albo Pretorio od altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà agli elettori il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno, l'orario e il luogo della votazione, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

Articolo 13 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai fini del referendum consultivo, il Sindaco, con il decreto di indizione stabilisce il numero delle sezioni elettorali, le modalità di determinazione del numero degli elettori assegnati a ciascuna sezione e l'ubicazione delle stesse.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da un segretario scelto dal presidente, e da un numero massimo di quattro scrutatori; uno degli scrutatori assume la funzione di vicepresidente.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione e gli scrutatori effettivi e supplenti in pari numero, sono nominati dal Sindaco fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso dovuto ai componenti degli uffici elettorali di sezione sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.

In caso di concomitante svolgimento di consultazioni nazionali sono costituiti per ciascuna rispettiva consultazione uffici di sezione distinti e separati, sebbene ubicati negli stessi immobili.
(articolo riformulato con deliberazione C.C. n. 8 in data 04.03.2020)

Articolo 14 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

Tempi, luoghi e modalità di insediamento dei seggi sono definiti nel decreto sindacale di indizione del referendum.

Le operazioni di voto, precedute dall'accertamento del numero dei votanti e dalla vidimazione delle schede di votazione, hanno inizio alle ore 9.30 e terminano alle ore 20,00 del giorno stesso ovvero, in caso di concomitante svolgimento di consultazioni nazionali, seguono l'orario previsto per queste ultime.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento, ovvero, in caso di concomitante svolgimento di consultazioni nazionali, seguono l'orario previsto per queste ultime.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio. In caso di concomitante svolgimento di consultazioni nazionali, gli uffici di sezione si insediano - nel pomeriggio del giorno antecedente quello fissato per la votazione o nella giornata della votazione- in apposito locale presso la sede municipale ove provvedono alle operazioni di accertamento dei votanti e di vidimazione delle schede. Le schede vidimate sono conservate presso la sede municipale fino alle ore 6,30 del giorno seguente e comunque fino alla consegna a ciascun Presidente di seggio oppure ad un componente del rispettivo ufficio di sezione all'uopo incaricato dal relativo Presidente. Le operazioni di voto relative al referendum comunale si svolgono alla presenza di almeno due componenti di ciascun Ufficio di Sezione in locali attigui a quelli destinati alle consultazioni nazionali.

Di tutte le operazioni della sezione è redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso, al termine di tutte le operazioni, alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti: le schede votate, gli atti di votazione e di scrutinio, il restante materiale.

Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e succ. mod.

(articolo riformulato con deliberazione C.C. n.3 in data 10.02.2026)

Articolo 15 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, si insedia l'ufficio centrale per il referendum costituito con decreto del Sindaco e composto dal Segretario Comunale o da suo delegato e da due funzionari comunali di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 16 - ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum è valido quando vi abbia preso parte la metà più uno degli elettori ammessi al voto. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti.

Se l'esito del referendum è valido, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia.

L'esito del referendum non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico-finanziarie in ordine alla eventuale adozione di atti, non potendosi trasferire e riassorbire, nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e le responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con penna fornita da un componente dell'ufficio elettorale di sezione un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 18 - PROPAGANDA

Per quanto riguarda la propaganda si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

Articolo 19 - SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 61 comma 6 del vigente Statuto Comunale, è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale; la prima contestuale alla delibera di approvazione e la successiva per ulteriori quindici giorni dalla data di esecutività della medesima delibera.